



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2012

Ad ore 10,00 sono presenti i signori:

dott. Giuliano LUCENTINI	Presidente della Corte d'Appello
dott. MARCELLO BRANCA	Avvocato Generale
	in sostituzione del Procuratore Generale
dott.ssa DONATELLA DI FIORE	Consigliere di Corte d'Appello
dott.ssa ANTONELLA PALUMBI	Consigliere di Corte d'Appello
dott.ssa ORNELLA D'ORAZI	Presidente Sezione Tribunale Modena
dott. GIOVANNI TRERE'	Giudice del Tribunale di Forlì
dott. ALBERTO ZIROLDI	Giudice del Tribunale di Bologna
dott.ssa MARIA SILVIA GIORGI	Giudice del tribunale di Ferrara
dott.ssa MORENA PLAZZI	Sostituto Procuratore della Repubblica Bologna
dott. FABIO DI VIZIO	Sostituto Procuratore della Repubblica Forlì
avv. GIANNI FRISONI	Foro di Rimini
avv. SANDRO GIACOMELLI	Foro di Bologna
avv. FRANCA SALA	Foro di Modena
prof. MARIA CECILIA FREGNI	Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Morena PLAZZI.

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. Esame della relazione conclusiva approvata dal CPO nella seduta del 19 dicembre 2011
Il Consiglio Giudiziario, all'unanimità, prende atto del contenuto della relazione e ne dispone la trasmissione della relazione al Consiglio Superiore della Magistratura

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

2. Esame della delibera presa in data 9.1.2012 sulle istanze di ammissione ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura
Il Consiglio, preso atto della delibera, all'unanimità ne dispone la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura riportandosi alle indicazioni già espresse dalla Commissione in merito ai nominativi dei magistrati onorari da ammettere ai corsi della formazione centrale.

TABELLE

TRIBUNALE DI BOLOGNA

3. Relazione del Presidente ai sensi del punto 61.6 della circolare n. 19199 del 27.7.2011 del CSM
Il Consiglio prende atto.

VARIAZIONI TABELLARI

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

4. Decr. n. 279 in data 19/12/2011 del Presidente della Corte: applicazione della dr.ssa Anna Maria Drudi, Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna, alla 3^a sezione civile della Corte d'Appello il 20.12.2011.
Il Consiglio Giudiziario all'unanimità, esprime parere favorevole
5. Decr. n. 284 in data 21/12/2011 del Presidente della Corte: applicazione del dr. Alessandro Trinci, Giudice del Tribunale di Forlì al Tribunale di Rimini per le udienze del 22/12/2011 e del 27/01/2012.
Il Consiglio Giudiziario all'unanimità, esprime parere favorevole
6. Decr. n. 294 in data 21/12/2011 del Presidente della Corte: assegnazione definitiva delle dott.sse Antonella Palumbi alla prima sezione civile, Lucia Ferrigno alla terza sezione civile ed assegnazione provvisoria del dott. Michele Guernelli alla prima sezione penale della Corte.
Il Consiglio, con la sola astensione della Dott.ssa Palumbi, e a parziale modifica del precedente parere formulato in data 3 ottobre 2011, all'unanimità esprime parere favorevole

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

7. Decr. n. 103 in data 19/12/2011 del Procuratore Generale: designazione del dr. Luca Bertuzzi, Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini, per rappresentare l'ufficio del P.M. nell'udienza fissata davanti al Tribunale di Rimini il 22/12/2011.
Il Consiglio Giudiziario prende atto.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

8. Decr. n. 92 in data 30/11/2011 del Presidente del Tribunale: assegnazione al Tribunale di Porretta Terme della dr.ssa Carolina Gentili.
Il Consiglio Giudiziario, all'unanimità, esprime parere favorevole
9. Decr. n. 93 in data 14/12/2011 del Presidente del Tribunale: svolgimento delle funzioni di giudice tutelare presso la sezione distaccata di Imola.
Il Consiglio Giudiziario, all'unanimità, esprime parere favorevole

TRIBUNALE DI MODENA

10. Decr. n. 43 in data 09/12/2011, del Presidente f.f. del Tribunale :assegnazione della dott.ssa Antonella Rimondini alla I^a sezione civile, assegnazione del dott. Gianluca Petragnani Gelosi all'ufficio GIP GUP, assegnazione della dott.ssa Manuela Cortelloni alla II^a sezione civile e assegnazione del dott. Francesco Morcavallo alla II^a sezione civile e alla sottosezione lavoro.
Il Consiglio Giudiziario, all'unanimità, esprime parere favorevole
11. Decr. n. 49 in data 28/12/2011, del Presidente del Tribunale: assegnazione della dott.ssa Eleonora Pirillo alla sezione penale
Il Consiglio Giudiziario, all'unanimità, esprime parere favorevole

TRIBUNALE DI FORLÌ

12. Prot. n. 2926 in data 14/11/2011 del Presidente del Tribunale: assegnazione al dr. A. Pazzi, Giudice del Tribunale di Forlì di tutti i fascicoli relativi a controversie di lavoro fissati fino alla data del 02/03/2012
Il Consiglio Giudiziario, all'unanimità, esprime parere favorevole

TRIBUNALE DI PARMA

13. Prot. 2857 in data 15/12/2011 del Presidente del Tribunale: proposta di variazione delle tabelle di composizione del Tribunale Parma all'esito del concorso interno indetto per la copertura del posto nella sezione distaccata di Fidenza.

Il Consiglio Giudiziario rilevato che il provvedimento non definisce la situazione relativa alla vacanza del posto di giudice addetto al settore penale presso la sede distaccata di Fidenza con coassegnazione alla sezione penale, invita il Presidente a precisare quali soluzioni intenda adottare a seguito della vacanza di detto posto, per il quale l'interpello ha dato esito negativo.

TRIBUNALE DI RAVENNA

14. Decr. n. 190 in data 30/11/2011 del Presidente del Tribunale: modifica tabellare urgente sulla distribuzione delle cause di lavoro.

Il Consiglio, sentita la relazione dei consiglieri assegnatari dott.ri Di Vizio e Zioldi ed avv. Frisoni, rilevato che:

Il decreto 190 del Presidente del Tribunale di Ravenna sostituisce il precedente decreto n. che non era stato approvato da questo CG, proponendo una soluzione organizzativa diversa per il settore lavoro e previdenza.

Le tabelle di organizzazione del Tribunale di Ravenna prevedono che gli affari in materia di lavoro, assistenza e previdenza siano trattati per due terzi dal giudice del lavoro in organico e da un terzo da un giudice della sezione civile, con conseguente ruolo promiscuo.

Preso atto della perdurante copertura del posto di supporto al giudice del lavoro, la soluzione proposta consiste nell'attribuire provvisoriamente, ossia fino alla copertura del posto, a due dei giudici le cause previdenziali contraddistinte dai codici 231001 231002 (assegno, pensione, indennità di accompagnamento), dai codici 230002, 230999 (pensione, assegno di invalidità INPS, INPDAI, ENPALS, altre controversie in materia previdenziale), e le restanti cause di previdenza, nonché tutte quelle di lavoro al giudice del lavoro in organico.

Ciò in ragione del carattere prevalentemente seriale delle controversie - la cui decisione spesso si fonda sul risultato dell'accertamento medico legale senza presentare profili di particolare complessità - che dal 1 gennaio 2012 saranno regolate da un procedimento speciale (art 38 d.l. 98/11 convertito nella l. 111/11) che prevede un modello alternativo di risoluzione fondato su un ATP obbligatorio che, in caso di mancata contestazione, viene omologato dal giudice.

Nell'anno 2010 le cause in materia di lavoro sono state 227, quelle previdenziali 692; il nuovo assetto dovrebbe dunque incidere sui due terzi del ruolo complessivo [295 cause assegnate al giudice titolare (lavoro + quelle che restano in carico, come quelle relative alla rendita da malattia professionale o infortunio), le 600 restanti ai giudici].

Il dott. Rivero, titolare del ruolo di giudice del lavoro in pianta organica, ha presentato osservazioni consistenti in quattro ordini di argomenti:

1. il divieto per i giudici di trattare dette materie, dal momento che l'accertamento tecnico preventivo andrebbe considerato procedimento cautelare *ante causam*, come tale sottratto alla trattazione da parte della magistratura onoraria;
2. la complessità della materia, involgente diritti costituzionalmente garantiti, che in ogni caso renderebbe fortemente inopportuno l'affidamento a un giudice non professionale, con il conseguente decremento della qualità della risposta giudiziaria;
3. la conseguente depauperazione del ruolo del giudice titolare, cui sarebbe sottratta la trattazione della materia assistenziale e di buona parte di quella previdenziale, non interamente riducibile a cause standardizzate e ripetitive.

Il Presidente ha presentato controsservazioni nelle quali viene ribadita la necessità dell'intervento.

A ben vedere, le osservazioni del dr. Rivero non si appuntano sulla necessità di un intervento nel settore lavoro e previdenza, ma sulle modalità organizzative con le quali si è inteso regolare il temporaneo assetto del settore, in particolare, censura la scelta di affidare ai got la totalità delle controversie assistenziali e di parte di quelle previdenziali, così creando una ripartizione orizzontale, o per materie, in luogo di una ripartizione numerica, fondata cioè sulla mera ripartizione aritmetica, per materia indistinta, degli affari.

Innanzitutto, va rilevato che il provvedimento non si pone in contrasto con la vigente normativa secondaria, dal momento che le materie affidate non rientrano in quelle per le quali vi è divieto di utilizzazione dei got (§ 61.1 nn 1 e 2, art. 43-bis RD 12/1941).

A tale riguardo si osserva in primo luogo che nella vigente Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici, , diversamente da quanto previsto nella Circolare 2008-2011 [§62.1 n.1) lett. b)], non è ripetuto il divieto di affidare ai got la materia previdenziale e del lavoro.

In secondo luogo, la disciplina dettata dal nuovo art. 445-bis c.p.c. introdotto dall'art. 38 del d.l. 98/2011 prevede che chi intende proporre in giudizio domanda in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità deve presentare, a pena di improcedibilità, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere; nel caso di adesione alle conclusioni il giudice omologa il risultato dell'accertamento, in caso di contestazione delle stesse, la parte introduce il ricorso indicando a pena di inammissibilità le ragioni del dissenso.

La Relazione governativa al decreto 98 afferma che l'art. 38 è norma *“volta a ridurre il contenzioso in materia di invalidità civile, creando un filtro preliminare alla proposizione delle relative domande. In particolare, viene introdotto per le suddette controversie l'obbligo di effettuare un accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, ai sensi dell'articolo 696 - bis del c.p.c, quale condizione di procedibilità della domanda”*.

Dunque, la *ratio legis* e la struttura del procedimento escludono che si tratti di procedimenti cautelari e, di conseguenza, che siano compresi tra quelli interdetti alla trattazione da parte dei got.

Il secondo ordine di ragioni appare in verità non tener conto che già in altri settori dell'ordinamento, involgenti beni di rango costituzionale, è affidata alla magistratura onoraria la trattazione di cause che incidono su diritti primari della persona (si pensi, per tutti, alla materia penale, ovvero alla responsabilità extracontrattuale).

Riesce quindi difficile esimersi dal ritenere che l'obiezione si risolva in una aprioristica e non del tutto giustificata sfiducia verso la magistratura onoraria; a tale riguardo, peraltro, il decreto attribuisce al dott. Rivero funzioni di “coordinatore e referente”, figura espressamente prevista nel nuovo assetto tabellare, con ciò garantendo - grazie all'esperienza ed all'autorevolezza acquisiti dal dr. Rivero, una uniforme trattazione degli affari e la soluzione condivisa di eventuali problemi applicativi che emergeranno nella fase di applicazione.

Qualche considerazione merita l'ultimo ordine di argomentazioni, riferito alla depauperazione del ruolo del dr. Rivero, di fatto privato della trattazione di gran parte degli affari in materia di assistenza e previdenza.

Il § 53 della vigente Circolare, nel dettare i criteri di assegnazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza stabilisce che “la distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea competenza, deve avvenire in base a criteri automatici”, salvi i correttivi mirati ad impedire la prevedibilità dell'assegnazione e la scelta del giudice ad opera della parte.

La disposizione, nel richiamare il concetto di “omogenea competenza”, parrebbe escludere una diversificazione orizzontale o per materia.

In realtà, la disposizione sembra assumere carattere ricognitivo di una competenza indifferenziata, limitandosi a prevedere l'individuazione di criteri di assegnazione automatica, ma non consente di inferire un divieto di un riparto per materia, tanto più in una situazione caratterizzata da evidente eccezionalità.

p.q.m.

all'unanimità esprime parere favorevole invitando il Presidente ad effettuare le necessarie verifiche della corretta ripartizione dei carichi di lavoro tra i due G.O.T. assegnatari, tenuto conto del diverso ambito di applicazione del criterio automatico di assegnazione già predisposto per l'intero ruolo del Registro del Lavoro e ora impiegato per l'assegnazione di un più ristretto ambito di materie.

15. Decr. n. 194 in data 06/12/2011 del Presidente del Tribunale: integrazione del decreto 190 con effetto a decorrere dal 01/01/2012.

Assegnato ai dott.ri Di Vizio e Ziroldi ed all'avv. Frisoni. Il provvedimento, integrativo del precedente, è stato trattato in uno al n.190. Per le stesse motivazioni il Consiglio esprime parere favorevole

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

16. Prot. n. 140/2011 in data 21/11/2011 del Procuratore della Repubblica: modifica dei criteri di organizzazione dell'ufficio.

Il Consiglio Giudiziario prende atto

17. Prot. n. 1 del 03/01/2012, del Procuratore della Repubblica: modifica dei criteri organizzativi dell'ufficio a seguito della presa in possesso in data 09/01/2012 della dr.ssa Lucrezia Ciriello.

Il Consiglio Giudiziario prende atto

AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE

18. Dr. Giorgio Barbuto, Giudice del Tribunale di Rimini: autorizzazione a risiedere in San Mauro Pascoli (FC)

Il Consiglio giudiziario, all'unanimità, esprime parere favorevole.

INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

19. Dr.ssa Paola Bonetti, Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini: richiesta autorizzazione ad incarico extragiudiziario.

Il Consiglio giudiziario all'unanimità esprime parere favorevole

20. Dr. Nicola Sinisi, Giudice del Tribunale di Parma: richiesta autorizzazione ad incarico extragiudiziario.

Il Consiglio giudiziario all'unanimità esprime parere favorevole

21. Dr. Davide Ercolani, Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini: richiesta autorizzazione ad incarico extragiudiziario.

Il Consiglio giudiziario all'unanimità esprime parere favorevole

Alle ore 11,45 data lettura ed approvato il verbale, i consiglieri Giacomelli, Sala, Frisoni e Fregni si allontanano e la seduta prosegue in composizione ristretta

PARERI ASSEGNATI

omissis

PARERI DA ASSEGNARE

34. Dr. Alessandro D'Ancona, Giudice del Tribunale di Ferrara; parere per la III[^] valutazione di professionalità
Il parere è già stato trattato, unitamente a quello per la nomina a posto semidirettivo, con assegnazione alla dott.ssa D'Orazi – vedi superiore punto 27 bis
35. Dr.ssa Cristina D'Aniello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Ravenna; parere per la III[^] valutazione di professionalità.
Assegnato al dott.Cortesi
36. Dr. Alessandro Rizzieri, Giudice del Tribunale di Ferrara: parere per la IV[^] valutazione di professionalità.
Assegnato al dott.Trerè
37. Dr.ssa Anna Ghedini, giudice del Tribunale di Ferrara: parere per la V[^] valutazione di professionalità.
Assegnato al dott.Ziroidi
38. Dr.ssa Barbara Malvasi, Giudice del Tribunale di Modena: parere per la V[^] valutazione di professionalità.
Assegnato alla dott.ssa Giorgi

APPLICAZIONI EXTRADISTRETTUALI

39. Disponibilità del dr. Gianluca Chiapponi, in servizio alla Procura della Repubblica di Ravenna all'applicazione extradistrettuale alla Procura Generale della Repubblica di Palermo.
Il Consiglio Giudiziario dichiara non luogo a provvedere preso atto dell'intervenuta revoca – pervenuta al Consiglio in data odierna - della dichiarazione di disponibilità

M. O. T. NOMINATO CON DM. 2.10.2009

40. Dott.ssa Maria Marta Cristoni: variazione del piano di tirocinio mirato
Il Consiglio giudiziario, all'unanimità, esprime parere favorevole.

M. O. T. NOMINATI CON DM. 5.8.2010

41. Piano di tirocinio mirato
Il Consiglio Giudiziario esamina le relazioni ed i prospetti allegati per lo svolgimento del tirocinio mirato, all'unanimità, esprime parere favorevole

IN VISIONE

42. Circolare del CSM n. 30103 del 22.12.2011 in materia di nomina di affidatari e collaboratori nel tirocinio dei Magistrati Ordinari.
Il Consiglio prende atto.

Alle ore viene data lettura del verbale, approvato all'unanimità.
La seduta viene rinviata al 30 gennaio 2012 ore 10,00.

IL PRESIDENTE

Il Segretario